

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 agosto 2020

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, recante disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche audiovisive. (20A05575)

(GU n.259 del 19-10-2020)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta del

MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI E PER IL TURISMO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e, in particolare, l'art. 23;

Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», e, in particolare, gli articoli 5 e 6, concernenti la nazionalità italiana delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive, nonché delle opere realizzate in regime di coproduzione internazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, recante «Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive»;

Rilevata la necessità di recepire le indicazioni pervenute da parte della Commissione europea, Direzione generale della concorrenza, volte ad evitare possibili distorsioni della concorrenza nel mercato interno all'Unione europea;

Rilevata, altresì, dopo una prima fase di applicazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'opportunità di apportare alcune modifiche, al fine di valorizzare gli apporti di talune figure professionali, specifiche di determinate aree di attività nel settore audiovisivo;

Acquisito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, reso nella seduta del 26 marzo 2018;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 9 luglio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on.le Riccardo Fraccaro, e'

stata conferita la delega per talune funzioni, nonche' per la firma dei decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1:

1) al comma 2, le parole: «all'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «allo Spazio Economico Europeo»;

2) al comma 3, lettere b), c) e d) la parola: «realizzate» e' sostituita dalla seguente: «prodotte»;

3) al comma 4, le parole «del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito «DG Cinema»" sono sostituite dalle seguenti: "e audiovisivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di seguito «DG Cinema e audiovisivo»";

b) all'art. 2:

1) al comma 2, le parole «, in via provvisoria e in via definitiva,» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole «, in via provvisoria e in via definitiva,» sono soppresse e, dopo le parole «scrittura di sceneggiature», sono inserite le seguenti: «e allo sviluppo»;

3) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: «, nonche' i casi in cui deve essere richiesta obbligatoriamente la nazionalita' provvisoria»;

c) all'art. 3:

1) alla rubrica, dopo la parola «cinematografiche», sono inserite le seguenti: «e audiovisive»;

2) al comma 1, le parole «, realizzate» sono sostituite dalle seguenti: «e audiovisive, prodotte»;

d) all'art. 4, comma 1, le parole: «dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attivita' culturali e per il turismo»;

e) all'art. 5, comma 1, dopo le parole: «audiovisiva italiana», sono inserite le seguenti: «, titolare dei diritti di proprieta' dell'opera,»;

f) all'art. 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva italiane, titolari dei diritti di proprieta' dell'opera, presentano apposita istanza di riconoscimento in via definitiva della nazionalita' italiana dell'opera dopo il completamento della stessa e la consegna della copia campione presso la DG Cinema e audiovisivo, tenuto conto dei termini previsti all'art. 2, comma 4.»;

g) alle tabelle A, B e C, le parole «dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «dello Spazio economico europeo»;

h) alla tabella A, lettera a), numero 1), le parole: «o la maggior parte dei co-registi» sono sostituite dalle seguenti: «, showrunner o la maggior parte dei co-registi e degli showrunner»;

i) l'allegato tabella D e' sostituito dal seguente:

«TABELLA D - Requisiti per la nazionalita' italiana delle opere audiovisive a contenuto videoludico, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

E' riconosciuta la nazionalita' italiana alle opere audiovisive a contenuto videoludico che raggiungano, in relazione al possesso dei requisiti indicati nella presente tabella, il punteggio minimo di 60, sulla base dei seguenti parametri:

a) siano di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio economico europeo:

- 1) almeno la metà dei game producer: 15 punti;
- 2) almeno la metà dei game designer: 9 punti;
- 3) almeno la metà dei programmatori: 9 punti;
- 4) almeno la metà dei game artist: 9 punti;
- 5) almeno la metà dei game writer: 9 punti;
- 6) almeno la metà dei game composer/sound designer: 9 punti;
- 7) almeno la metà dei componenti del team di sviluppo: 10

punti;

b) i testi e i dialoghi originali siano anche in lingua italiana o dialetti italiani. Nel caso di opere a contenuto videoludico italiane ambientate, anche in parte, in regioni italiane nelle quali risiedono le minoranze linguistiche di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti del presente decreto, alla lingua italiana, purché l'utilizzo della lingua della minoranza linguistica risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'opera interessata: 10 punti;

c) le attività di sviluppo siano svolte almeno per l'80% nello Spazio economico europeo e comunque almeno per il 25% in Italia: 20 punti.

Punteggio totale minimo 60/100 punti.».

Art. 2

Disposizione finale

1. Alla denominazione «DG Cinema», ovunque ricorra nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, è sostituita la denominazione «DG Cinema e audiovisivo», in adeguamento al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2020

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Fraccaro

Il Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo
Franceschini

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2020
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, foglio n. 2221